

Deliberazione N. 8

in data 06.03.1995

Prot. 928

ORIGINALE

COMUNE DI SANT'ELENA

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Urbana.

 Trasmessa al Core.co. in data

11 MAR. 1995

CO.RE.CO. di PADOVA

Nr. 2115

data 14. 03. 95

SCADE il 03. 04. 95

Note:

L'anno millenovecentonovanta cinque addi sei
del mese di marzo alle ore 19,00

nella Residenza Municipale, per

con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

Egidio SETTE
Paolo GALANTE
Mauro PIERESSA
Carlo OLIVATO
Lauro BELCARO
Francesco BASTIANELLO
Daniela MENEGATTI
Rino POLATO
Lucio FRANCESCHI
Bruno CASTELLIN
Claudio DE POLLI
Marcellino TOGNIN
Claudio FORNASIERO
Antonio BIANCONI

Presenti	Assenti	
	giustif.	Ingiustif.
	X	
X		
X		
		X
X		
X		
X		
X		
X		
X	X	
X		X
X		
10	2	2

N. 127 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 47 Legge 8-6-1990, n. 142)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno - 9 MAR. 1995 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addi 9 MAR. 1995
SEGRETARIO COMUNALE

Maurizio LUCCA

Assiste all'adunanza il Sig. dr. Maurizio LUCCA

Il Sig. Paolo GALANTE

Presidente Delegato nella sua veste di _____, constatato legale il

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Pieressa M., Belcaro L., Bianconi A. (min.)

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.



APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberazione di cui in oggetto presentata dal Presidente ed istruita dall'Ufficio Vigili Urbani;

Vista la Legge 13.08.1991, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Visto il Decreto Legislativo 13.07.1993, n. 480;

Vista la circolare M.I. 03.10.1993, n. 559/leg./200.112.Bis.;

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità, espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142;

Con la seguente votazione: Presenti n. 10
Votanti n. 10
Favorevoli n. 10

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo Regolamento di Polizia Urbana (All. "A") che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.



OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

UFFICIO - ASSESSORE PROPONENTE: Presidente

FORMULAZIONE DEI PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla proposta di deliberazione in oggetto i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Data: 06.03.1995



Il Responsabile del Servizio
Laura POLATO

Premesso che il sottoscritto Segretario Comunale esprime ai sensi delle vigenti disposizioni legislative un parere obbligatorio ma non vincolante;

Premesso, altresì, che non vi è possibilità per il suddetto Segretario Comunale di entrare nel merito della proposta di delibera;

Vista l'istruttoria degli atti predisposta dagli uffici comunali responsabili ed il parere di rilevanza interna formulato ai sensi della legge 142/90;

Considerata la propria conoscenza normativa riguardo agli atti istruiti esprime il seguente parere di legittimità sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto: FAVOREVOLE.

Data: 06.03.1995



Il Segretario Comunale
Dr. Maurizio LUCCA

LAURENTO DIPIA
UFFICIO



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Mauro PIERRESSA
[Signature]

IL PRESIDENTE

rag. Paolo GALANTI
[Signature]



IL SEGRETARIO

dr. Maurizio LUCCA
[Signature]

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO

dr. Maurizio LUCCA

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di con sua nota n. del ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Lì,

IL SEGRETARIO

Controdeduzioni del Comune n. in data Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 46 legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di **PADOVA** in data **14.03.95** prot. n. **2115**, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Lì, **12 MAG. 1995**



IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Lucca dott. Maurizio)

Allegato alla Delibera di Consiglio n° 8 del 6 marzo 1995

COMUNE DI SANT'ELENA

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione di C.C. n. **8** del **06.03.1995**

in atti del CO. RE. CO. al n. **2115** in data **14.03.1995**

esecutiva in data **03.04.1995**

INDICE

TITOLO I°

Disposizioni generali

- Art. 1 – Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
2 – Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
3 – Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
4 – Ostensibilità e validità dei titoli
5 – Sospensione, revoca e decadenza titoli

TITOLO II°

Occupazione del suolo pubblico, privato o aperto al pubblico transito

- Art. 6 – L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento

TITOLO III°

Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato

- Art. 7 – Disposizioni generali
8 – Pulizie delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
9 – Estirpamento delle erbe e cura delle siepi, piante e fossati
10 – Atti contrari al decoro e alla decenza
11 – Manutenzione degli edifici
12 – Deturpamento di edifici pubblici e privati
13 – Distribuzione dei manifesti
14 – Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
15 – Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
16 – Divieto di attività artigianali e industriali in aree pubbliche
17 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
18 – Battitura di panni e tappeti
19 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni
20 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
21 – Deposito e asporto di rifiuti solidi urbani
22 – Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
23 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
24 – Scarichi di residui di costruzioni e riparazioni
25 – Emissioni di fumo ed esalazioni – Polveri
26 – Altri atti vietati
27 – Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

TITOLO IV°

Quiete e sicurezza nel centro abitato

- Art. 28 – Disposizioni di carattere generale
29 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
30 – Custodia e detenzione di cani e altri animali
31 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico
32 – cattura dei cani e di altri animali
33 – Circolazione e trasporto di animali pericolosi
34 – Molestia degli animali
35 – Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
36 – Impianto e uso di macchinari
37 – Segnalazioni sonore, sirene e campane
38 – Dispositivi sonori di allarme
39 – Attività rumorose vietate
40 – Attività professionali rumorose private e incomode
41 – Rilevamento e repressione delle attività rumorose
42 – Mestieri girovaghi
43 – Trasporto di oggetti
44 – Deposito di cicli, carrozzelle e cariole
45 – Rovinio di pareti ed accessori di fabbricati
46 – Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
47 – Protezioni in occasione di lavori
48 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
49 – Apertura di botole e chiusini
50 – Pitture e verniciature fresche
51 – Esposizioni
52 – Installazione di tralicci, gru, ed altri impianti di sollevamento
53 – Carichi sospesi
54 – Recinzioni
55 – Luminarie e cavi elettrici
56 – Uso e manutenzione di segnaletica
57 – Detenzione e deposito di materie infiammabili
58 – Impianti – Contatori e bombole del GAS
59 – Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
60 – Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
61 – Obblighi in caso di incendio
62 – Accensione razzi e fuochi
63 – Uso delle risorse idriche

TITOLO V°

Variazioni di famiglie – Manifestazioni con cortei

- Art. 64 – Denunce variazioni di famiglia e di abitazione
65 – Cortei funebri
66 – Processioni e manifestazioni

TITOLO VI°

Commercio fisso ed ambulante – Esercizi pubblici – Insedimenti produttivi

- Art. 67 – Obbligo di vendita
68 – Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita
69 – Esposizione dei prezzi
70 – Carta da avvolgere
71 – Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso
72 – Contegno degli esercenti il commercio
73 – Insedimento attività produttive, commerciali e simili

TITOLO VII°

Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni

- Art. 74 – Accertamento, contestazione per infrazioni
75 – Determinazione sanzioni fisse per infrazioni
76 – Rimessione in pristino

TITOLO VIII°

Disposizioni finali

- Art. 77 – Abrogazione di norme precedenti
78 – Entrata in vigore

===== 000000000000 =====

TITOLO I°

Disposizioni generali

Art. 1 – Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall’Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da Leggi o Regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio .

Nel presente Regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini : concessione od autorizzazione, e considerati sinonimi i termini : licenza o permesso .

Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana .

Art. 2 – Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di Polizia Urbana.

Il servizio di Polizia Urbana viene attuato dagli appartenenti all’Ufficio di Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari od agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di Legge o di Regolamento l’obbligo di far osservare le disposizioni dell’Autorità Comunale e di accertare determinati fatti .

Salvo quanto dispostodall’art.13 della Legge 24.11.1981 n. 689, nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell’Autorità Comunale destinati all’esercizio di attività per cui è prevista l’autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dall’Autorità.

Per l’accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale .

Art. 3 – Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni .

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento, devono essere indirizzati al Sindaco con domanda motivata, con l’osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti .

Per decidere sull’istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni ed assumere accertamenti .

Prima del rilascio dell’autorizzazione o concessione, il Sindaco ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica .

Tale termine può essere fissato normalmente fino a sessanta giorni.

In casi eccezionali e, particolarmente, quando per la utilizzazione del titolo si renda necessario l’approntamento di locali o l’esecuzione di lavori, il termine stesso può essere congruamente prorogato .

I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune .

I titoli si intendono accordati :

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare ;
- b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo ;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi ;
- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni permesse, sollevando il comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o concessione data ;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge e di tutte le condizioni prescritte ;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico ;
- g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati .

Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli :

- 1) ad un contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta ;
- 2) a collaudi statici o a relazioni tecniche ai fini dell'accertamento della sicurezza e dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti iscritti all'Albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente .

Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare .

Art. 4 – Estensibilità e validità dei titoli

I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili .

Essi dovranno comunque essere esibiti agli altri enti che ne facciano richiesta .

In caso di sottrazione , distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione scritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale .

I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore a mesi dodici .

Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 3 .

Art. 5 – Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune :

- a) possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite dalla normativa vigente ;

- b) possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità ;
- c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla norma vigente per il loro rilascio .

Si intende decaduto il titolo:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato ;
- b) quando senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro .
I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato .

Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione .

TITOLO II°

Occupazione del suolo pubblico, privato o aperto al pubblico transito .

Art. 6 – L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento .

TITOLO III°

Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato - Disposizioni generali .

Art. 7 – Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso .

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria .

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso .

E' vietato, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale e del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento d'igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e regolamenti generali .

In particolare è fatto divieto di gettare carte, mozziconi di sigarette o altro sul suolo, spazi e cose pubbliche .

E' altresì vietato introdurre nei cestini e nei cassonetti materiale acceso o incandescente .

Art. 8 – Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti negli esercizi pubblici .

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo .

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti .

Art. 9 – Estirpamento delle erbe e cura delle siepi, piante e fossati .

E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di fondi agricoli e di lotti di terreno, di provvedere alla periodica pulizia e sfalcio delle erbe onde evitare il verificarsi il deposito o l'accumulo di immondizie, facile nido per ratti, topi o altri animali nocivi .

Il Sindaco con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle piante crescenti o posti lungo il fronte delle costruzioni e lunghi i muri contigui di cinta . Può altresì disporre il taglio dei rami, la pulizia e lo sfalcio delle erbe nei fossati .

Il lordamento del suolo pubblico con foglie, dovrà essere prontamente pulito dal proprietario, che resta responsabile di qualsiasi danno arrecato e per l'ostruzione delle caditoie di scolo.

Art. 10 – Atti contrari al decoro della decenza

In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati .

Con apposito provvedimento del Sindaco o di altra autorità competente, può essere vietato altresì il nuoto ed il bagno nei laghi o nei corsi d'acqua prospicienti aree pubbliche .

Art. 11 – Manutenzione degli edifici

I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista .

Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico .

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo .

Art. 12 – Deturpamento di edifici pubblici e privati

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare e imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi e i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto .

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Sindaco potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti .

Resta in ogni caso l'obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti .

Art. 13 – Distribuzione dei manifesti

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lasciare o lasciar cadere anche da veicoli compresi gli aereomobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione .

La distribuzione dei manifesti sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il dei suolo pubblico e senza causare disturbo alle persone .

Art. 14 – Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi

Salvo quanto prescritto dal precedente art. 13 e da altri regolamenti norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze .

Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dei testi delle iscrizioni delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo .

Art. 15 – Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

E' vietato, dalle proprietà private far defluire sulla pubblica via qualsiasi tipo di acqua ed in particolare, quella derivante dal lavaggio di veicoli o simili .

Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli o simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite .

E' altresì proibito sporcare le strade pubbliche con ogni tipo di rifiuto e/o a seguito di transito di mezzi agricoli anche a trazione animale e/o mezzi industriali, edili .

Art. 16 – Divieto dell'esercizio di attività artigianali e industriali in aree pubbliche

E' Proibito lavorare sulla porta delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità competente .

Art.17 – Lavature ed esposizione di biancheria e panni

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall’Autorità Comunale .

E’ vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco .

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni purchè non si provochi gocciolamento sull’area pubblica o di uso comune .

Art. 18 – Battitura di panni e tappeti

E’ vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi confinanti con la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili .

Art. 19 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti ai negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti .

Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate .

Art. 20 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E’ vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque .

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico o privato .

Art. 21 – Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità, nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall’apposito regolamento comunale di conferimento raccolta e smaltimento .

E’ vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d’acqua, nonché depositarli fuori dagli appositi cassonetti .

E’ vietato rovistare, eseguire cernite ed asportare i rifiuti depositati all’interno dei cassonetti

Il conferimento o la raccolta dei rifiuti ed i materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani .

Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente .

Art. 22 – Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose meleodoranti

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco o dal Regolamento Comunale di igiene e sanità .

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato .

I veicoli caricati di materiali di facile dispersione, concime o di materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedire la dispersione sul suolo e nell'aria . Il carico dovrà essere coperto di stame o altro materiale adatto per diminuire le moleste esalazioni, osservare s'intende, le prescrizioni del regolamento d'igiene per le ore del trasporto .

Art. 23 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o di cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo .

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare .

La neve rimossa dai marciapiedi caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale .

Qualora il comune non provveda direttamente alla spalatura o all'asporto, la neve dovrà al più presto possibile essere trasportata a cura dei frontisti, in aree private non soggette a pubblico passaggio o nelle discariche autorizzate .

Art. 24 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

Resta vietato eseguire, senza titolo del comune, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiale di sterramento .

Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità Comunale .

Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati .

Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito .

I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore .

Art. 25 – Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri

Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia .

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente .

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possa derivare molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito .

I camini ed i condotti di scarico di condotti aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti .

Art. 26 – Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico :

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali ;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti ;
- c) collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni e luminarie ;
- d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale ;
- e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati ;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste ;
- g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane ;
- h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle ;
- i) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimani, sui parapetti dei ponti ;
- j) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, e sui
- m) sdraiarsi e salire sulle panchine .

Resta altresì vietato :

- 1) condurre, nelle località indicate dal Sindaco con apposita ordinanza, animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorché chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi ;
- 2) introdurre animali negli edifici pubblici, nonché in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande .

Art. n. 27 – Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche, per alloggiare o pernottare in caravan, tende o carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.

Il Sindaco può vietare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del comune .

Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente .

Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone abbandonino l'area pubblica o aperta al pubblico abusivamente occupate unitamente alle proprie cose .

Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della Forza Pubblica .

TITOLO IV° QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. n.28 – Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui .

Art. n.29 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o altre manifestazioni, deve darne avviso al Sindaco almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento .

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione o interessino la viabilità, l'avviso al Sindaco deve essere dato almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento .

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali e le manifestazioni religiose .

Art. n.30 – Custodia e detenzione di cani o di altri animali

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone .

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni da non disturbare .

I detentori di cani o altri animali in luoghi privati, dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via

Ai proprietari e detentori di cani o altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattia, ferite o piaghe riluttanti .

E' vietata la detenzione o l'allevamento, all'interno dei cortili o aree adiacenti ad abitazioni poste nel centro abitato, di animali da cortile (galline, colombi, oche, anitre, conigli, ecc.) E' consentita la detenzione di un limitato numero di animali da cortile per uso familiare nel rispetto delle condizioni igienico – sanitarie dei luoghi .

Il Sindaco, con apposita autorizzazione, potrà in determinati casi, consentire la detenzione nel numero e nei modi previsti, di alcuni tipi di animali da ornamento e animali in genere .

Art. n.31 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico

E' vietato accedere negli edifici pubblici o di culto con cani o altri animali .

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non inferiore a cm. 80 .

Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, doberman, pastori, nonché i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono esser tenuti senza museruola, purchè siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone . Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione “attenti al cane” .

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola :

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore ;
- cani da pastore quando accompagnino il gregge ;
- i cani delle Forze di Polizia

Art. n.32 – Cattura dei cani e di altri animali

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto, e consegnati alle strutture previste dall'art. 4 della Legge 14.08.1981 n.281 .

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni, come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare .

Art. n.33 – Circolazione e trasporto di animali pericolosi

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie .

La detenzione di animali esotici pericolosi e/o feroci deve essere autorizzata dall'Autorità competente e vincolata alla sicurezza della pubblica e privata incolumità .

Art. n.34 – Molestia agli animali

E' vietato molestare e provocare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze .

Art. n.35 – Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri luoghi

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i luoghi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi di uso domestico, come aspirapolveri, lucidatrici, macchine per dattilografia, macchine per cucire, per tessitura e apparecchi sonori e hi-fi, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato .

Art. n.36 – Impianto e uso di macchinari

L'impianti e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, come pure sul suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa dei rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni .

Art. n.37 – Segnalazioni sonore, sirene e campane

Sono vietati gli abusi di segnalazione sonore, sirene e campane. Negli stabilimenti industriali ed artigianali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 06,00 alle ore 22,00 , per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro .

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata e di intensità moderata .

Art. n.38 – Dispositivi sonori di allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percettibili dall'esterno sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni :

1 – Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di m. 250 (duecentocinquanta) e deve cessare entro 15 (quindici) minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente ;

2 – congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme .

I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o di polizia .

Art. n.39 – Attività rumorose vietate

Sono vietate :

- a) le grida dei venditori di merci in genere ;
- b) la pubblicità sonora ;
- c) l'uso di amplificatori sonori in genere ;

d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori .

Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Sindaco e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità Anche nei casi consentiti, tali attività devono essere esercitate evitando eccessivo rumore .

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni .

Art. n.40 – Attività professionali rumorose, private e incomode

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni nell'abitato, è consentito a norma della vigente legislazione .

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità .

Il Sindaco, in casi di accertata necessità, e tenuto conto del pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni .

Art. n.41 – Rilevamento e repressione delle attività rumorose

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio od a richiesta degli interessati, con l'ausilio dei competenti Uffici dell'U.L.S.S. n.17 .

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla .

Art. n.42 – Mestieri girovaghi

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, attore, suonatore, giocoliere e attività circense, fotografo (anche aereo), disegnatore sul suolo, lustra-scarpe, arrotini e simili sono vietati, senza permesso del Sindaco nell'intero territorio comunale .

Art. n.43 – Trasporto di oggetti

Il trasporto a mano di oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi deve essere eseguito da persone idonee con l'adozione delle opportune cautele .

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci devono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto .

Gli oggetti rigidi come tubi, aste scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, devono venir sorretti da almeno due persone .

Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi .

Art. n.44 – Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio .

I predetti veicoli non posteggiati correttamente, verranno rimossi dagli agenti incaricati alla vigilanza .

Art. n.45 – Rovino di pareti od accessori di fabbricati

Oltre a quanto previsto dal titolo terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni .

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie .

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari o coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestualmente avviso alle Autorità Comunale .

Art. 46 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune .

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori, delle piante e dei giardini, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito .

Art. n.47 – Protezione in occasione di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i decoratori, i pittori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle immediate vicinanze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori o altro possano cadere sul suolo pubblico o aperto al pubblico, e che i lavori siano causa di danno o molestia per i passanti .

Art. n.48 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere .

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità .

Art. n.49 – Apertura di botole e chiusini

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole e pozzetti senza il permesso del Comune .

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone .

Art. n.50 – Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati .

Art. n.51 – Esposizioni

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di Legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito che possano risultare pericolose per la pubblica incolumità .

Art. n.52 – Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico .

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà . I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento .

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni .

Art. n.53 – Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune .

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire .

Art. n.54 – Recinzioni

Salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di m. 2,50 .

Art. n.55 – Luminarie e cavi elettrici

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale .

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica onde evitare incidenti e danni alle persone e alle cose .

Art. n.56 – Uso e manomissione di segnaletica

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso .

Art. n.57 – Detenzione e deposito di materie infiammabili

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe, e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio .

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di Legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati .

Art. n.58 – Impianti, contatori e bombole del gas

Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi .

Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulta che l'impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente .

Salvo diverse disposizioni di Legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scala .

E' fatto assoluto divieto di depositare o utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o seminterrati .

Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto .

Art. n.59 – Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, amministratori di condomini, medici, specialisti, responsabili di strutture sanitarie, ecc. , sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa indicante il recapito e il numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi anche solo temporaneamente .

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente .

Art. n.60 – Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato :

- 1) usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati ;
- 2) usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, tubazioni in cui possa, o esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti ;
- 3) far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro immediate vicinanze ;
- 4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone ;
- 5) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio ;
- 6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi .

Fermo restando quanto stabilito dalle norme di Legge per la prevenzione di incendi, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie e agli arbusti non estirpati, insistenti al suolo, prima del 15 agosto, e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiale infiammabile o combustibile e dalle linee ferroviarie .

Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui; deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi di incendi .

Art. n.61 – Obblighi in caso di incendio

In caso di incendio :

- a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nella estinzione compatibile alle loro forze e condizioni ;
- b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti cio relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico della fronte lesa.

- c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità .

Art. n.62 – Accensione razzi e fuochi

E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di P.S., osservate le norme di P.S. , tanto di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato .

Art. n.63 – Uso delle risorse idriche

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso dell'acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza .

TITOLO V° VARIAZIONI DI FAMIGLIE – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. n.64 – Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in ambito anagrafico, le variazioni della composizione della famiglia, nelle persone e di conviventi o il trasferimento di abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio Anagrafico del Comune a cura degli interessati .

Quando più persone convivono non legati da rapporti familiari la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza e in difetto, da ogni singolo convivente .

Art. n.65 – Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero, o dalla abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto .

Art. n.66 – Processioni, manifestazioni

Le processioni o le manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune .

TITOL O VI° COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. n.67 – Obbligo di vendita

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori .

Art. n.68 – Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati .

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti, né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale e dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura .

Le tende in genere, interne o esterne, debbono esser tenute in buon stato di pulizia e di manutenzione .

Art. n.69 – Esposizione dei prezzi

Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di Legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime .

L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e ai prodotti commissionati dai clienti .

Art. n.70 – Carta da avvolgere

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata, o altro materiale protettivo, per avvolgere generi commestibili .

Art. n.71 – Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso

Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato nelle strade ed aree individuate dal Sindaco con apposita ordinanza. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco .

Nelle strada ed aree di cui al comma primo, sono vietati, senza apposito permesso del Comune, anche gli altri mestieri girovaghi .

E' vietata la sosta di attesa per un tempo superiore a quello strettamente necessario al servizio della clientela presente .

Art. n.72 – Contegno degli esercenti il commercio

Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali

E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori, oltre la normale tollerabilità per reclamizzare le proprie merci, e per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e in modo sconveniente o con giochi o scommesse .

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, cuffie, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti . In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri, non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue .

Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni .

Il Sindaco potrà disporre la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per una durata superiore a sette giorni .

Art. n.73 – Insediamento attività produttive, commerciali e simili

Chiunque attivi, o eserciti nell'ambito del territorio comunale, una delle sotto elencate attività, tenuto prima dell'inizio a darne comunicazione scritta al Sindaco e all'Ufficio di Polizia Municipale, specificando chiaramente il tipo dell'attività, i dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante e la ragione sociale della ditta .

Le attività soggette a comunicazione sono le seguenti :

- stabilimenti industriali ;
- commercianti al dettaglio e all'ingrosso ;
- attività artigianali ;
- uffici o locali ove vengono svolti servizi, intermediazioni, consulenze finanziarie o contabili, agenzie d'affari, assicurative, bancarie, cure e trattamenti della persona, mediche e assimilari .

TITOLO VII° NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. n.74 – Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, gli artt. Da 106 a 110 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934 n.383 e le norme della Legge 24 Novembre 1981 n.689 .

Art. n.75 – Determinazioni sanzioni fisse per le infrazioni al presente Regolamento (art.107 T.U.C.P.)

Quando le violazioni al presente Regolamento non costituiscono reato, saranno punite con le sanzioni amministrative fisse di seguito indicate :

Art. 7	£.	100.000	Art 39	£.	50.000
“ 8	£.	50.000	“ 40	£.	100.000
“ 9	£.	50.000	“ 41	£.	50.000
“ 10	£.	50.000	“ 42	£.	30.000
“ 11	£.	50.000	“ 43	£.	25.000
“ 12	£.	80.000	“ 44	£.	100.000
“ 13	£.	50.000	“ 45	£.	50.000
“ 14	£.	100.000	“ 46	£.	50.000
“ 15	£.	80.000	“ 47	£.	100.000
“ 16	£.	50.000	“ 48	£.	50.000
“ 17	£.	30.000	“ 49	£.	30.000
“ 18	£.	30.000	“ 50	£.	100.000
“ 19	£.	30.000	“ 51	£.	100.000
“ 20	£.	100.000	“ 52	£.	100.000
“ 21	£.	50.000	“ 53	£.	100.000
“ 22	£.	100.000	“ 54	£.	50.000
“ 23	£.	50.000	“ 55	£.	50.000
“ 24	£.	100.000	“ 56	£.	80.000
“ 25	£.	100.000	“ 57	£.	30.000
“ 26	£.	30.000	“ 58	£.	50.000
“ 27	£.	50.000	“ 59	£.	50.000
“ 28	£.	50.000	“ 60	£.	50.000
“ 29	£.	50.000	“ 61	£.	50.000
“ 30	£.	50.000	“ 62	£.	30.000
“ 31	£.	30.000	“ 63	£.	30.000
“ 32	£.	30.000	“ 64	£.	50.000
“ 33	£.	80.000	“ 65	£.	100.000
“ 34	£.	30.000	“ 66	£.	50.000
“ 35	£.	50.000	“ 67	£.	50.000
“ 36	£.	50.000	“ 68	£.	50.000
“ 37	£.	50.000	“ 69	£.	50.000
“ 38	£.	50.000	“ 70	£.	100.000

Ogni altra infrazione alle norme del presente Regolamento e non specificata nel succitato elenco, è punita con la sanzione amministrativa fissa di lire 30.000 .

Art. n.76 – Rimessione in pristino

Qualora la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente responsabile o solidamente obbligata, la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un termine congruo .

In caso di inosservanza, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati .

T I T O L O V I I I ° D I S P O S I Z I O N I F I N A L I

Art. n.77 – Abrogazione di norme precedenti

Il presente Regolamento abroga :

- a) Il regolamento di Polizia Urbana, deliberato dal Consiglio Comunale in data 30.03.1954 con delibera n.14
- b) Ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile alla presente normativa .

Art. n.78 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto di n.78 articoli, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di Legge, entrerà in vigore a termini di legge e dello Statuto Comunale, art. 62 .